



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano
Sezione Prima Penale

composta dai magistrati:

Dott. PAOLO ENRICO CARFI'	Presidente
Dott. CHIARA NOBILI	Consigliere
Dott. STEFANIA PIGOZZI	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale
nei confronti di

K

, nato il 05-06-1991
libero, assente

elettivamente domiciliato c/o Avv. Nicola Canestrini
difeso da: Avv. Nicola Canestrini, del Foro di Rovereto, presente

nel procedimento relativo alla richiesta di estradizione del Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia per l'esecuzione di condanna alla pena di anni tre, mesi 6 di reclusione per il reato di adescamento di minori, in seguito alla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione in data 04/12/2018 della sentenza emessa dalla V sezione penale della Corte d'Appello di Milano il 12/09/2018,

in esito all'odierna udienza camerale,

sentita la relazione del sig. Consigliere relatore dott.ssa Stefania Pigozzi,

sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Vulpio,

il difensore Avv. Nicola Canestrini,

i quali concludono come da verbale d'udienza.

N. 46/19
della sentenza

49/2019
del Reg. Estradizioni

UDIENZA
del giorno

16-05-2019

Depositata
in Cancelleria

il 30-07-2019

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
(Almerico Murli)

A. Murli



circostanze già espone nella memoria in atti, insistendo per il non accoglimento della domanda.

Ricostruita come sopra la vicenda processuale e passando a valutare il fatto limitatamente a quanto devoluto dalla Corte di Cassazione, la Corte osserva quanto segue.

Le informazioni richieste, tramite il Ministero della Giustizia Italiana, al fine di verificare la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 705 comma II lett. a) e c) c.p.p. con riferimento alla situazione carceraria nella Repubblica Moldava sono state fornite dal Ministero dello stato richiedente con nota datata del 2.5.2019.

Nella nota suindicata, l'Autorità moldava assicura che *“ La Casa Circondariale n. 13 – Chisinau è munita di una cella che può accogliere 6 detenuti in conformità alle norme nazionali della Repubblica Moldava e di una cella che può accogliere 4 detenuti , in conformità alle norme nazionali della Repubblica Moldava. Le rispettive celle sono state integralmente ristrutturare, essendo in grado di accogliere i cittadini estradati, essendo dunque garantita a loro la superficie di 4 m2 per ciascun detenuto”*.

La nota prosegue con riferimenti alle condizioni di illuminazione e ventilazione delle celle, alle condizioni igieniche, all'assistenza sanitaria e alla possibilità per i detenuti di usufruire di almeno un'ora di passeggiate all'aperto in spazi appositamente allestiti nonché, nei giorni lavorativi, di avere incontri con gli avvocati .

Segue un riferimento all'art. 213 del Codice di esecuzione della Repubblica Moldava e alla sezione 25 dello Statuto di esecuzione della pena da parte dei condannati, in stretta conformità dei quali si organizzano gli incontri di breve e lunga durata e infine che *“per quanto all'accesso all'informazione, tutti i detenuti hanno diritto di presentare petizioni e reclami che sono risolti in modo non condizionato, in conformità alle competenze”*.

Le dette informazioni vanno confrontate con i documenti prodotti dalla difesa, provenienti da fonti affidabili e riguardanti situazioni non circoscritte ma afferenti all'intero sistema esecutivo moldavo. Dall'esame di detta documentazione emerge l'esistenza di situazioni diffuse in cui nello Stato richiedente risultano violati i diritti fondamentali della persona.

In particolare il rapporto del CPT (Comitato Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa) del 30 giugno 2016 ha evidenziato che le condizioni di detenzione in Moldavia sono generalmente di natura tale da far ritenere che, anche allo stato attuale, l'odierno estradando corra il rischio reale di trattamento inumano e degradante.

Dal sito Cedu risultano per il solo 2017 ben dodici condanne nei confronti della Moldavia per violazioni della CE in ordine ai diritti umani, alcuni dei quali riguardanti le condizioni carcerario della Casa Circondariale n. 13 in Chisinau.

Il rapporto del CPT (Comitato Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio D'Europa) del 30 giugno 2016, inoltre, ha fatto espressa menzione delle condizioni del



carcere n. 13 di Chisinau (quello nel quale sarebbe ristretto il _____, come da nota del Ministero Moldavo) considerato, insieme a quello n. 11 di Balti, uno di quelli maggiormente a rischio evidenziandone il sovraffollamento, la carenza di cure mediche, la scarsa illuminazione e ventilazione, l'insufficiente alimentazione dei detenuti, la carenza di condizioni igieniche e sanitarie non rispondenti agli standard nazionali e internazionali di detenzione (ad esempio da tale rapporto risulta che le autorità collocavano spesso soggetti con varie patologie insieme a persone che sono affette da tubercolosi esponendoli a potenziali rischi di infezione).

Con lettera del 23.10.2018 l'estradando K rappresentava la sussistenza di tali situazioni già nel 2015, durante la sua permanenza nel carcere n. 13 di Chisinau avvenuta dopo l'arresto del 31.12.2014 (*"Nel carcere n. 13 mi trovavo in pessime condizioni. Vi erano molti scarafaggi nella nostra cella. Questi uscivano da tutti i fori del muro. Eravamo nel seminterrato e quindi privi di luce diurna. Il cibo era pessimo... non era nutriente ed era troppo poco. Eravamo con 4 persone in una cella di 11 m2. In carcere, guardie e compagni di cella mi chiamavano "ciornii Pidar" (gay nero)"*).

Il rapporto del 21 dicembre 2017 della Convenzione ONU (CAT) evidenzia un permanere di serie preoccupazioni sul tema del sovraffollamento carcerario e del trattamento inumano e degradante in Moldavia e in particolare nel carcere n. 13 di Chisinau. La commissione riporta anche le collusioni delle guardie carcerarie con bande criminali, riscontrate da lesioni ai danni dei detenuti e le carenze circa un effettivo meccanismo che esamini le doglianze degli stessi riguardo a maltrattamenti subiti all'interno del carcere.

Non risulta che vi siano stati mutamenti concreti nelle sopradescritte condizioni carcerarie lesive dei diritti fondamentali della persona (cfr. report del Comitato contro la tortura del Consiglio d'Europa sulla visita dal 5 all'11 giugno 2018).

In questo complessivo panorama, le informazioni pervenute dal Ministero Moldavo con nota del 2 maggio 2019 sembrano rappresentare in linea teorica la possibilità di soddisfacimento di standard minimi di detenzione ma non forniscono sufficienti assicurazioni in merito al fatto che l'estradando K non sarà sottoposto a maltrattamenti di qualsiasi natura a fronte della situazione di fatto, diffusa e comunque generalizzata, di violazione dei diritti fondamentali della persona documentati dalla difesa e dai rapporti sopra citati.] !!

Esistono pertanto ragioni ostative ex art. 705 comma 2 lett. c) c.p.p. non potendosi escludere in maniera assoluta la sottoposizione di K a trattamenti lesivi dei diritti fondamentali in caso di consegna alla Repubblica Moldava.

La richiesta di estradizione va conseguentemente respinta.



P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Visti gli artt. 704 e ss c.p.p.

DICHIARA

l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione formulata dalla Repubblica della Moldavia nei confronti di _____

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione della presente decisione al Ministero della Giustizia.

Fissa in giorni 80 il termine per il deposito della motivazione

canestrinilex.com

studio legale rechtskanzlei law firm



Milano, 16.5.2019

IL CONSIGLIERE est.

Stephan Pignatelli

II PRESIDENTE